

COMUNE DI TRUCCAZZANO
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE I.R.P.E.F.**

INDICE

Art.1 – Oggetto e finalità del regolamento	3
Art.2 – Disciplina	3
Art.3 – Determinazione dell'aliquota	3
Art.4 – Soggetto attivo	4
Art.5 – Soggetto passivo	4
Art.6 – Esenzioni	4
Art.7 – Modalità di versamento	4
Art.8 – Disposizioni finali	4

Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”.

Art.2
Disciplina

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 142 della Legge 27/12/2006 n. 296 , i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante l'adozione di apposito regolamento.
Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali .

Art.3
Determinazione dell'aliquota

1. Salvo nuove e diverse disposizioni di legge, il Comune di Truccazzano, entro il 31 gennaio di ogni anno, può variare l'aliquota entro il limite massimo della misura di 0,80 punti percentuali.
2. La deliberazione di determinazione dell'aliquota ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, che dovrà avvenire non oltre il 20 gennaio dell'anno di riferimento.
3. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

Art. 4
Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è dovuta al Comune di Truccazzano dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente .

Art. 5
Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota nell'art.3 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

Art. 6
Esenzioni

1. L'addizionale comunale Irpef non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'imposta non supera l'importo di **€. 15.000,00 (quindicimila/00)** annui.
Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando le aliquote determinate con l'apposita deliberazione.

Art. 7
Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e dall'art.1 comma 143, della Legge 27/12/2006, n. 296.

Art. 8
Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il **1° gennaio 2012**.